

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

ART. 9 - ALLESTIMENTI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA –

Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi. L'espositore prende atto che il quartiere fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, e si impegna a rispettare la relativa normativa. L'espositore è obbligato a comunicare all'Organizzatore e/o a soggetto da quest'ultimo indicato i dati completi dell'azienda allestitrice. Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dell'area prenotata, ed assegnata individuabile mediante pareti divisorie, righe a vernice o nastri adesivi. La loro altezza standard è fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così per complessivi m. 3,00; l'espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preventiva richiesta all'Organizzatore ma è obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente, compreso il tinteggio uniforme, tutte le proprie pareti che si affacciano su stand contigui. Poiché le aree assegnate, salvo diversa comunicazione, non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni espositore di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli stand confinanti e dalle strutture fisse della fiera (colonne, pareti, ecc.).

Non sono ammesse coperture piene per più del 50% della superficie prenotata dello stand; eventuali deroghe potranno essere concesse mediante l'utilizzo di cielature di tipo a griglia o a "tessuto" microforato con maglie di dimensione minima di mm.3x3 che consentano il corretto funzionamento dell'impianto antincendio a pioggia (Sprinkler).

L'espositore è obbligato a presentare il progetto dello stand unicamente nei seguenti casi:

- realizzazione di allestimenti che superino l'altezza di m. 3,00

(altezza massima autorizzabile stand autoportante con appoggio a pavimento m. 5,50 da terra; altezza massima autorizzabile strutture sospese m. 6,00 da terra);

- realizzazione di stand bipiano;

Il secondo livello (soppalco) non potrà avere dimensioni superiori ai mq 99,9 indipendentemente dalla superficie dello stand in pianta, per le strutture a soppalco dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque prima dell'inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato iscritto ad ordini professionali italiani ed il corretto montaggio dello stesso a cura dell'allestitore.

In tali casi l'espositore deve inviare all'Organizzatore e/o a soggetto da quest'ultimo indicato entro il 26.07.2019 il progetto esecutivo dello stand. (Vedasi specifiche all'interno del Fascicolo Tecnico di Manifestazione).

I progetti verranno discrezionalmente valutati da dall'Organizzatore, (che si riserva la facoltà di autorizzare, a suo insindacabile giudizio, la realizzazione di allestimenti aventi altezza superiore a m. 3,00 o con caratteristiche dimensionali o costruttive diverse dagli standard abituali e regolamentari.)

considerando le seguenti condizioni:

a) il supero di altezza degli allestimenti è consentito con l'obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che superano i m. 2,50 d'altezza da terra; sulle strutture o pareti affacciate ad altri stand non è consentito l'esposizione di scritte, marchi commerciali o altri motivi grafici; è possibile esporre loghi ecc. a distanza non inferiore a m. 2,50 dal confine con altri espositori.

b) la realizzazione di stand bipiano è consentita nelle aree a 4 lati liberi (isole) e nelle aree a 3 lati liberi (penisole), per quest'ultimo caso con l'obbligo mantenere lo stesso numero di lati liberi dell'area espositiva sottostante e di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui; l'altezza standard per il bipiano è fissata a m. 5,50.

In caso di autorizzazione, l'espositore sarà tenuto al pagamento di una maggiorazione nelle seguenti misure:

1) superamento dell'altezza dovuta alle strutture e/o alle insegne o altre forme pubblicitarie collocate ad altezza superiore a m. 3,00: € 39,00 (+IVA) per ogni mq. di superficie visibile, con un minimo di € 200,00 (+IVA).

2) maggiorazione per stand bipiano pari a € 45,00 / mq + IVA.

Per le strutture tralicciate (tipo "Americana") con sviluppo complessivo superiore a ml 32,00 o con luce strutturale libera superiore a ml 8,00, dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque prima dell'inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico delle strutture stesse rilasciato da un tecnico abilitato iscritto ad ordini professionali italiani ed il corretto montaggio dello stesso a cura dell'allestitore.

La ritardata presentazione del progetto nei tempi sopra citati comporterà, oltre agli addebiti sopra riportati, una penale pari al 50% sulle maggiorazioni riscontrate. La mancata presentazione del progetto e la realizzazione dello stand senza la preventiva autorizzazione, il mancato rispetto delle condizioni evidenziate ai punti a), b) del presente articolo, comporterà, oltre agli addebiti sopra riportati, una penale pari al 100% sulle maggiorazioni riscontrate; saranno inoltre a carico dell'espositore ogni altro eventuale danno diretto ed indiretto anche di immagine conseguenti alla suddetta violazione.

La costruzione di stand con progetto non autorizzabile o non conforme, la mancata consegna all'Organizzatore delle dichiarazioni e della documentazione previste per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, legitimerà l'Organizzatore stesso a chiudere lo stand e ad adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in capo all'Espositore. Nel caso sopra indicato, l'Organizzatore avrà la facoltà, a propria scelta, di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di risolverlo stragiudizialmente per inadempimento dell'Espositore. L'Organizzatore si riserva anche il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente l'Organizzatore, i collaboratori e i fornitori di quest'ultimo, per i danni che possano derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni

particolareggiati delle superfici occupate. Inoltre, ogni responsabilità in ordine all'esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di K.P.E. Srl, di Fiere di Parma S.p.A. e/o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore; questi presta specifica manleva nei confronti dell'Organizzatore nel caso in cui questi dovesse essere chiamato in responsabilità.